



Al Comune di Gaggio Montano
Sportello Unico per le Imprese
Piazza Brasa, 1
40041 Gaggio Montano (Bo)
FAX 0534/37666

Oggetto: comunicazione orario pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande. (L.R. 26.7.2003 n. 14). Ordinanza n. 12 del 14.03.2006.

Il/la sottoscritto/a _____ di nazionalità _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ via _____
n. _____ codice fiscale _____ nella sua qualità di _____
_____ e come tale, in rappresentanza di _____

con sede legale in _____ prov. _____ via _____
n. _____ codice fiscale _____ tel. _____, fax _____
e-mail _____

titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in Gaggio Montano,
via/piazza _____ n. _____
insegna _____

COMUNICA

che effettuerà il seguente orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sopra indicato:

	Apertura	Chiusura	Apertura	Chiusura
LUNEDÌ	ore	ore	ore	ore
MARTEDÌ	ore	ore	ore	ore
MERCOLEDÌ	ore	ore	ore	ore
GIOVEDÌ	ore	ore	ore	ore
VENERDÌ	ore	ore	ore	ore
SABATO	ore	ore	ore	ore
DOMENICA	ore	ore	ore	ore

Eventuale giornata (o giornate) di chiusura settimanale: _____

La giornata (o le giornate) di chiusura sopra indicata non verrà effettuata durante il periodo (o i periodi):

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione a quanto sopra indicato.

Gaggio Montano lì _____

IL TITOLARE

Orario giornaliero di attività

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad effettuare un'apertura minima giornaliera di 6 (sei) ore, all'interno della seguente fascia oraria:

Apertura: dalle ore 5:00

Chiusura: ore 1:00

Con protrazione fino alle ore 2:00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi infrasettimanali.

Disposizioni di carattere generale

È fatto obbligo ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di:

- fissare gli orari di apertura e chiusura nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e dei limiti giornalieri stabiliti;
- rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- comunicare al Comune l'orario prescelto;
- rispettare l'orario prescelto.

Il titolare dell'esercizio può terminare il servizio nei confronti dei clienti già presenti all'interno all'orario di chiusura dell'esercizio entro il limite massimo di 1 ora, con accesso dall'esterno materialmente impedito.

La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere resa nota al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari e comunicate al Comune.

Per motivi di pubblico interesse o qualora ricorrano particolari e motivate esigenze di carattere sociale, il Sindaco, anche limitatamente a periodi o giorni prestabiliti, potrà autorizzare su domanda degli esercenti interessati l'effettuazione di orari in deroga ai limiti fissati.

Le attività di intrattenimento, comunque denominate, da effettuarsi all'esterno dell'esercizio su area pubblica o privata sono soggette a rilascio di autorizzazione da parte del Comune dietro presentazione di domanda da parte del titolare dell'esercizio.

È consentita la diffusione di musica all'esterno degli esercizi mediante altoparlanti od altri strumenti di riproduzione e diffusione sonora .

Tale attività non dovrà provocare disturbo alla quiete pubblica.